

LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE: STATO DELL'ARTE E ADEMPIMENTI PER CNI, ORDINI ED ISCRITTI

Armando Zambrano, Presidente CNI
Rimini, 12 settembre 2012.



57°

Congresso Nazionale Ordini

INGEGNERI d'Italia

1

IL REGOLAMENTO SULLA RIFORMA

Il regolamento (Dpr 137/2012) recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

è in vigore dal 15 Agosto scorso

Il Governo ha recepito tutte le richieste di modifica/integrazione chieste dalle rappresentanze dei professionisti dell'area tecnica (CNI in particolare)

2



AMBITO DI APPLICAZIONE (ART.1)

Il regolamento è circoscritto alle **professioni regolamentate** e ai relativi **professionisti**.

«Professione regolamentata» è l'attività(...) il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi (...);

ACCESSO ED ESERCIZIO ATTIVITA' PROFESSIONALE (ART.2)

INSERITO RIFERIMENTO ART.33 COST

*Ferma la disciplina dell'esame di Stato prevista (...) **all'articolo 33 della Costituzione**, (...) l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali (...) non fondate (...) sul riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale (...). L'esercizio della professione è libero e fondato **sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico (...)***

ACCESSO ED ESERCIZIO ATTIVITA' PROFESSIONALE/ALBO UNICO (ART.2)

*L'ART.9, COMMA 7° DEL DL. 1/2012 (inserito in sede di conversione, con modificazioni, del decreto con legge n.27/2012) prevede che gli ordinamenti professionali devono essere riformati **anche**:*

*, secondo i principi della riduzione e **dell'accorpamento**, **su base volontaria**, fra professioni che svolgono attività simili (...):*

**ACCESSO ED ESERCIZIO ATTIVITA'
PROFESSIONALE/ALBO UNICO
(ART.2)**

NEL REGOLAMENTO APPROVATO

**NON VI E' TUTTAVIA ALCUN
RIFERIMENTO**

ALLA CREAZIONE

DELL'ALBO UNICO DEI TECNICI

ALBO UNICO NAZIONALE (ART.3)

NASCE L'ALBO UNICO NAZIONALE E L'ANNOTAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- *Gli albi territoriali (...), tenuti dai rispettivi consigli (...), sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con **l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.***
- *L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma **l'albo unico nazionale degli iscritti**, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono (...) ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.*

ALBO UNICO NAZIONALE (ART.3)

- GLI ORDINI PROVINCIALI DEVONO INDICARE NEGLI ALBI PUBBLICI DEGLI ISCRITTI ANCHE GLI EVENTUALI **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI** A LORO CARICO

- I CONSIGLI TERRITORIALI DEVONO TRASMETTERE AI CONSIGLI NAZIONALI TUTTE LE INFORMAZIONI PER COSTITUIRE **ALBO UNICO NAZIONALE**

CONCORRENZA E PUBBLICITÀ (ART.4)

PUBBLICITA' INFORMATIVA E' LIBERA

- 1. E' ammessa con ogni mezzo la **pubblicità informativa** avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione (...) e i compensi richiesti per le prestazioni.
- 2. La pubblicità (...) dev'essere (...) veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
- 3. La violazione della disposizione (...) costituisce illecito disciplinare.

CONCORRENZA E PUBBLICITÀ (ART.4)

- PER GLI ISCRITTI DIVENTA POSSIBILE PUBBLICIZZARE IL **COSTO DELLA PRESTAZIONE**
- PER CNI **AGGIORNAMENTO** CODICE DEONTOLOGICO (*introduzione nuove sanzioni per quest'ambito*)

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE (ART.5)

RC PROFESSIONALE OBBLIGATORIA DA AGOSTO 2013

- *Il professionista è tenuto a stipulare, (...) idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, (...). Il professionista deve rendere noti al cliente(...) gli estremi della polizza professionale (...).*
- *La violazione (...) costituisce illecito disciplinare.*
- *Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive (...), l'obbligo di assicurazione (...) **acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.***

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE (ART.5)

- **PER ISCRITTI OBBLIGO STIPULA SPOSTATA AD
AGOSTO 2013**
 - **NECESSITA' DI AGGIORNARE CODICE
DEONTOLOGICO**
- **PER CNI NEGOZIAZIONE DI CONVENZIONI
COLLETTIVE CON IMPRESE
ASSICURATIVE/BROKER**

TIROCINIO (ART.6)

- IL TIROCINIO RESTA OBBLIGATORIO SOLO PER LE PROFESSIONI CHE LO PREVEDONO
- HA UNA DURATA MASSIMA DI 18 MESI
- PUO' ESSERE SVOLTO IN PARTE ALL'ESTERO O ALL'ULTIMO ANNO DI UNIVERSITA'

*Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di **diciotto mesi** (...). Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore **a sei mesi**, presso enti o professionisti di altri Paesi (...), può essere altresì svolto per i primi sei mesi (...) **in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio** per il conseguimento della laurea necessaria.*

TIROCINIO (ART.6)

TIROCINIO PUO' ESSERE SVOLTO ANCHE SE DIPENDENTI
PUBBLICI O PRIVATI

*Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di **pubblico impiego o**(...) di rapporto di lavoro subordinato **privato**, purché le (...) discipline prevedano orari di lavoro **idonei** a consentirne l'effettivo svolgimento (...)*

TIROCINIO (ART.6)

RESA FACOLTATIVA E NON PIU' OBBLIGATORIA
LA POSSIBILITA' DI SVOLGERE IL TIROCINIO
ATTRAVERSO LA FREQUENZA DI CORSI DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE

*Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere (...) nella frequenza (...), per un **periodo non superiore a sei mesi**, di specifici **corsi di formazione** professionale organizzati da ordini (...). Il consiglio nazionale dell'ordine (...) disciplina con **regolamento** (...): le modalità (...) i contenuti (...) la durata (...) dei corsi di formazione (...)*

TIROCINIO (ART.6)

RESTA UNA **OPZIONE** LA CUI
INTRODUZIONE PER GLI
INGEGNERI ANDRA' VALUTATA E
MODULATA ATTENTAMENTE.

FORMAZIONE CONTINUA

(ART.7)

OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA PER GLI ISCRITTI.

*Al fine di garantire la qualità della prestazione professionale (...) ogni professionista **ha l'obbligo di curare il (...) costante aggiornamento della propria competenza professionale** (...). La violazione dell'obbligo costituisce illecito disciplinare.*

I CORSI POTRANNO ESSERE ANCHE TENUTI DA SOGGETTI DIVERSI DAGLI ORDINI MA AUTORIZZATI DA CONSIGLI NAZIONALI E PREVIO PARERE MINISTERO VIGILANTE

*I corsi di formazione possono essere organizzati (...) oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, **autorizzati dai consigli nazionali** (17)*

FORMAZIONE CONTINUA

(ART.7)

NECESSARIO **REGOLAMENTO** DI ATTUAZIONE DEI CONSIGLI ENTRO AGOSTO 2013

*Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento (...) **entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:***

- *le **modalità** e le **condizioni** per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento (...)*
- ***gestione** e l'**organizzazione** dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini (...);*
- ***requisiti minimi**, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento (...);*
- *il **valore** del **credito** formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.*

Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi (...).

FORMAZIONE CONTINUA (ART.7)

ADEMPIMENTI PER ISCRITTI, ORDINI, CNI

- ISCRITTI: **OBBLIGO** DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CON RELATIVE SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO
- ORDINI: **ORGANIZZAZIONE** DEI CORSI
- CNI: **EMANAZIONE REGOLAMENTO** DI DISCIPLINA CORSI DI FORMAZIONE (ENTRO AGOSTO 2013); FACOLTA' DI STABILIRE **CONVENZIONI** CON: UNIVERSITA' PER RICONOSCIMENTO **RECIPROCA**' CREDITI (FORMATIVI E UNIVERSITARI); EMANAZIONE **REGOLAMENTO** PER **CREDITI** FORMATIVI PROFESSIONALI INTERDISCIPLINARI

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (ART.8)

NASCONO I CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI.

I SUOI MEMBRI SARANNO NOMINATI DAL TRIBUNALE SU INDICAZIONE E PROPOSTA DEGLI ORDINI.

*Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti **consigli di disciplina territoriali** cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.(...) **sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che (...) svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine (...)** presso cui sono costituiti. (...)*

*I consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono **nominati dal presidente del tribunale** (...) tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine (...) l'Elenco (...) è composto da un numero di **nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri** che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale (...). I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. (...)*

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (ART.8)

NECESSARIO **REGOLAMENTO** DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER
INDIVIDUARE I CRITERI DI PROPOSTA PER I MEMBRI

*I **criteri** in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento (...) adottato, **ENTRO IL 13 NOVEMBRE 2012**, dai consigli nazionali dell'ordine (...) previo parere vincolante del ministro vigilante.*

IL DPR NON INTERVIENE SUGLI ORGANI AVENTI NATURA
GIURISDIZIONALE (CNI)

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (ART.10 L.183/2011)

L'art. 10, 3° comma della L. n. 183/2011 regolamenta le **“Società tra professionisti” (STP)** anche “multidisciplinari”, con la forma delle:

- Società di **persone**;
- **Cooperative** (ma con un numero di soci **non inferiori a tre**);
- Società di **Capitale**.

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (ART.10 L.183/2011)

L'atto costitutivo
dovrà prevedere:

- l'esercizio **in via esclusiva** dell'attività professionale da parte dei soci;
- l'ammissione in qualità di soci **dei soli professionisti** iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni,
- (...) oppure di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per **finalità di investimento**.

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (ART.10 L.183/2011)

In ogni caso, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale (...) dei professionisti deve essere tale da determinare la

MAGGIORANZA DI DUE TERZI

NELLE DELIBERAZIONI

O DECISIONI DEI SOCI.

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (ART.10 L.183/2011)

I PROFESSIONISTI CON MENO DI 35 ANNI POTRANNO
(all'approvazione del Regolamento sulle STP)
COSTITUIRE **DELLE STP ADOTTANDO**
LA FORMA DELLE **SRL SEMPLIFICATE**

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (ART.10 L.183/2011)

LE «SRL SEMPLIFICATE (SRLS)»

si caratterizzano per:

- **CAPITALE SOCIALE *INFERIORE A 10 MILA EURO***
 - **NESSUN COSTO NOTARILE**
 - **ATTO COSTITUTIVO STANDARD**

*(COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON IL
DECRETO N.138 DEL 23 GIUGNO 2012)*

TEMPI DI ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

RIFERIMENTO ARTICOLO	ADEMPIMENTI/TEMPI DI ATTUAZIONE
ART.3, COMMA 2 (Albo Unico)	ISTITUZIONE ALBO UNICO NAZIONALE
ART.5, COMMA 1 (Assicurazione)	OBBLIGO STIPULA ASSICURAZIONE/ ENTRO 15 AGOSTO 2013
ART.7 COMMA 3 (Aggiornamento professionale)	ADOZIONE REGOLAMENTO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE/ ENTRO 15 AGOSTO 2013

TEMPI DI ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

RIFERIMENTO ARTICOLO	ADEMPIMENTI/TEMPI DI ATTUAZIONE
ART.7.COMMA 4 (Aggiornamento professionale)	PROPOSTE CONVENZIONI PER RICONOSCIMENTO RECIPROCA' CREDITI FORMATIVI UNIVERSITA'
ART.7 COMMA 4 (Aggiornamento professionale)	EMANAZIONE REGOLAMENTI COMUNI PER CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI INTERDISCIPLINARI
ART.8 COMMA 3 (Procedimento disciplinare)	EMANAZIONE REGOLAMENTO PER CRITERI DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALE / ENTRO 13 NOVEMBRE 2012
ARTT. 4,5,7 (Aggiornamento codici deontologici)	REVISIONE CODICI DEONTOLOGICI PER INTRODURRE DISCIPLINA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI IN TEMA DI: PUBBLICITA', POLIZZA PROFESSIONALE, FORMAZIONE CONTINUA.

ULTIME NOVITA' LEGISLATIVE

DECRETO PARAMETRI GIUDIZIARI

*Art. 9 DL n. 1/2012 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L.n 27/2012) prevedeva che (...) nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del **professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante** (...).*

*Il Decreto è stato pubblicato **nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2012**, n. 195 – (Decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)*

I TASSELLI MANCANTI DELLA RIFORMA

TESTO UNICO CON NORME NON ABROGATE

- Il Governo, **entro il 31 dicembre 2012**, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto dell'entrata in vigore del Dpr 137/2012 in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17 – bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.

I TASSELLI MANCANTI DELLA RIFORMA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DISCIPLINA

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Art. 10, commi 3-11, legge n. 183/2011.

(...) il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi..... (vale a dire criteri e modalità esecuzione incarico professionale conferito alla società; incompatibilità partecipazione a più società, osservanza codice deontologico dei soci professionisti e regime disciplinare della società tra professionisti).

- LO SCHEMA DI **REGOLAMENTO**, CHE HA GIÀ ACQUISITO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO, **È IN FASE DI REVISIONE** PRESSO L'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

I TASSELLI MANCANTI DELLA RIFORMA

DECRETO PARAMETRI CORRISPETTIVI SERVIZI INGEGNERIA

- «Ai fini della determinazione dei **corrispettivi** da porre **a base di gara** nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (...), **si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo**, da emanarsi (...) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì **definite le classificazioni delle prestazioni professionali** relative ai predetti servizi.
- I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle **tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.**» (periodo introdotto all'art.9, comma 2 dl 1/2012 dall'art. 5, dl 83/2012 convertito dalla legge 134/2012)

I TASSELLI MANCANTI DELLA RIFORMA

DECRETO PARAMETRI CORRISPETTIVI SERVIZI INGEGNERIA

2. *Fino all'emanazione del decreto (...) le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n.1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.*

**IL DECRETO È IN FASE DI ELABORAZIONE PRESSO L'UFFICIO
LEGISLATIVO DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA CHE HA GIÀ
RICHIESTO I PARERI DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DELL'AUTORITÀ PER
LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI**

RIORDINO DELLE PROVINCE E ALBI PROVINCIALI

Il Dl n.95 del 6 luglio 2012 (convertito con modificazioni dalla L.n.135/2012 del 7 agosto 2012) prevede, tra le altre cose, **il Riordino delle province e delle loro funzioni** sulla base dei criteri definiti con la deliberazione del Cdm del 20 luglio 2012:

- Dimensione territoriale non inferiore a **2.500 kmq;**
- Popolazione residente non inferiore a **350 mila abitanti.**

**TALE RIORDINO POTREBBE AVERE CONSEGUENZE
SULLA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DI ORDINI
PROVINCIALI (soppressione ed eventuali
accorpamenti)**